

Giugno 2019 - 03

LA COMUNICAZIONE ENEA

**Ristrutturazioni edilizie Art. 16 bis del DPR 917/86 “BONUS
CASA” detrazioni del 50%**

**Riqualificazione energetica ex legge 296/2006 “ECOBONUS”
detrazioni del 50% 65% 70% 75% 80% 85%**

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 il **contribuente** che intende fruire della **detrazione IRPEF del 50%** per gli **interventi edilizi e tecnologici di cui all’art. 16-bis del TUIR**, ha l’**obbligo di trasmettere all’ENEA** (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) le **informazioni sui lavori effettuati**, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, al fine di **monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito**. **La trasmissione delle informazioni relative agli interventi deve essere effettuata attraverso un sito web dedicato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.**

Considerato che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data. Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all’ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l’anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019. **Con Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, è stato chiarito, conformemente all’avviso espresso dal Ministero dello sviluppo economico, che in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alle detrazioni in commento, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento. Resta, invece, confermato l’obbligo di presentazione della Comunicazione all’Enea per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347 della legge 296/2006, indicate ai righi da E61 a E62 del modello 730/2019.** Per queste ultime il mancato invio della Comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo finale, in analogia agli anni passati, fa perdere il diritto alla detrazione fiscale.

“BONUS CASA”- DETRAZIONE DEL 50% - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ART.16 BIS DEL DPR 917/86

La **Legge di Bilancio 2018**, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, **ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati**, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

Queste disposizioni non sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2019 per cui **rimangono in vigore anche per l'anno 2019**. A tal fine l'ENEA, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, **ha realizzato un sito WEB dedicato**, rivolto agli utenti per la **trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo**.

“BONUS CASA” – DETRAZIONE DEL 50% - INVIO DELLE PRATICHE E TERMINI PER LA TRASMISSIONE

La **trasmissione dei dati è a cura del beneficiario** che può **agire direttamente oppure può rivolgersi a un intermediario** se lo desidera. **La dichiarazione da inviare ad ENEA deve essere unica** e compilata con i **dati anagrafici di uno qualsiasi dei soggetti beneficiari**, riportando **tutti gli interventi ammissibili effettuati**. In caso di **più beneficiari** occorre però avere cura di spuntare la voce **“Si”** nel campo **“Richiesta anche per conto di altri”**.

il sito <http://detrazionifiscali.enea.it> contiene i link per la trasmissione e la consultazione delle pratiche la cui data di fine dei lavori ricade negli **anni solari 2019 e 2018**.

Per gli interventi con data di fine lavori nel 2018 l'invio della documentazione all'Enea andava effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per gli interventi terminati nel 2019 la comunicazione va trasmessa ,entro 90 giorni dalla data di fine lavori , attraverso il sito <https://bonuscasa2019.enea.it/>. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo, giorno di messa on line del sito.

Per **“data di fine lavori”** si può considerare la **dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori**, se prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

N.B. Vanno comunicati i dati per gli elettrodomestici, anche nel caso in cui il diritto alla detrazione fiscale scaturisca dall'aver effettuato un intervento che non comporta risparmio energetico (per esempio rifacimento dei servizi bagno e cucina).



Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate, nel condividere il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all'Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento (devono quindi intendersi superate le indicazioni del n.01/2019 di Approfondimenti Fiscali precedenti l'emanazione della Risoluzione n.46/E del 18 aprile 2019)

“BONUS CASA” – DETRAZIONE DEL 50% - ELENCO INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO

La trasmissione dei dati va effettuata per i soli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile di seguito elencati:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
Strutture edilizie	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.
Infissi	<ul style="list-style-type: none"> • riduzione della trasmittanza termica dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi.
Impianti tecnologici	<ul style="list-style-type: none"> • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori ($P_e < 50 \text{kW}_e$); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019); • teleriscaldamento; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation.
Elettrodomestici ² - solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal: 1° gennaio 2017 per le spese sostenute nel 2018; 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • forni • frigoriferi • lavastoviglie • piani cottura elettrici • lavasciuga • lavatrici • asciugatrici

² Classe energetica minima prevista **A⁺** ad eccezione dei forni la cui classe minima è la **A**. Piani cottura e lavasciuga non classificati.

“BONUS CASA” – DETRAZIONE DEL 50% - COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi le spese **sostenute e i dati catastali identificativi dell’immobile** e, nel caso di **lavori effettuati dal detentore**, **gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione**:

MODELLO 730/2019	<p>Sezione III A - (righe da E41 a E43): nella quale vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50% per gli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile;</p> <p>Sezione III B - (righe da E51 a E53) : nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;</p> <p>Sezione III C - (righe da E57 a E59): nella quale vanno indicate le spese per l'acquisto di mobili per l'arredo degli immobili ristrutturati oggetto di interventi che beneficiano della detrazione del 50% di cui ai righe da E41 a E43.</p>
MODELLO REDDITI PF 2019	<p>Sezione III A – (righe da RP41 a RP47): nella quale vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50% per gli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti di energia rinnovabile;</p> <p>Sezione III B – (righe da RP51 a RP53): nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione;</p> <p>Sezione III C – (righe da RP57 a RP59): nella quale vanno indicate le spese sostenute per l'acquisto di mobili relativi a immobili ristrutturati oggetto di interventi che beneficiano della detrazione del 50% di cui ai righe da RP41 a RP47.</p>

E' tenuto, inoltre, a **conservare la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011** che ha semplificato gli adempimenti a carico dei contribuenti (art. 7, comma 2, lett. q), del DL n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 <https://ristrutturazioni2018.enea.it/> del 2011).

“ECOBONUS” – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX LEGGE 296/2006 – DETRAZIONI DEL 50% 65% 70% 75% 80% 85%

I contribuenti che eseguono **interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti** possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). **L'importo** da portare in **detrazione** dalle imposte **varia in base alle caratteristiche dell'intervento** e le **spese ammesse** in detrazione comprendono sia i **costi** per i **lavori** relativi all'intervento di risparmio energetico, sia quelli per le **prestazioni professionali** necessarie per realizzare l'intervento stesso. Il beneficio dell'ecobonus è condizionato anche al rispetto di precise indicazioni in merito ai pagamenti e ad altri adempimenti. Questi ultimi riguardano **l'invio all'Enea di una scheda tecnica dell'intervento eseguito, da effettuare entro i 90 giorni successivi all'ultimazione dell'intervento stesso**, e il rilascio dell'APE ("attestato di prestazione energetica"). L'Ape è da richiedere, e conservare, solo nel caso di opere di riqualificazione energetica globale, coibentazione dell'involucro esterno dell'edificio e sostituzione di infissi (solo se effettuata su unità abitative inserite in contesti condominiali).

“ECOBONUS”- INVIO DELLE PRATICHE E TERMINI PER LA TRASMISSIONE

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE) attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi.

L’attestato di prestazione energetica (APE) non è richiesto per i seguenti interventi:

- sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato, ma solo l’allegato F a firma del richiedente);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- acquisto e posa in opera delle schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali.

Dal 1° gennaio 2018, gli allegati A,E,e F sono stati unificati in un solo modello “Scheda descrittiva”.

Nella scheda vanno riportati:

- i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
- i dati identificativi dell’edificio;
- la tipologia dell’intervento eseguito;
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
- il costo dell’intervento comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica sono comunicate attraverso la sezione “dati da APE” della scheda descrittiva.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito <http://www.acs.enea.it/>

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente . Se in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente.

Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la data di trasmissione.

Non sono previsti altri riscontri da parte di ENEA, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviati documenti quali asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie, documentazione varia, ecc. che invece devono essere conservati a cura dell’utente ed esibiti in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia

delle Entrate o in caso dei controlli a campione ai sensi del DM 11/05/2018. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia delle Entrate richiedere l'esibizione dell'originale della scheda descrittiva, debitamente firmata. Di conseguenza, si consiglia all'utente di stampare la scheda descrittiva e conservarla per futuri possibili controlli.

Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati decorre dall'11 marzo, giorno di messa on line del sito.

Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. L'indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA -Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 -00123 Santa Maria di Galeria (Roma). Va indicato il riferimento "Detrazioni fiscali -riqualificazione energetica".



Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta.

"ECOBONUS"- ENEA: MANCATO INVIO ENTRO I 90 GIORNI E "REMISSIONE IN BONIS"

Alla **scheda** da inviare all'ENEA entro **90 giorni dalla fine dei lavori** si applica l'istituto della **"remissione in bonis"** (art. 2, comma 1, dl n. 16 del 2012) in caso di omesso invio.

Tale istituto consente di **non perdere il diritto alla detrazione**, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

– **invia la scheda, ovvero esegue l'adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.** L'espressione "entro il termine di presentazione della prima dichiarazione" deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento omesso. Per termine di presentazione si intende quello "ordinario" di presentazione del Modello REDDITI, a nulla rilevando il periodo di tolleranza di 90 giorni previsto dall'articolo 2, comma 7, del DPR n. 322 del 1998 (Circolare 28.09.2012 n. 38, risposta 1.2);

– **versi contestualmente euro 250 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista** (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 2.2).

“ECOBONUS”- ENEA: RETTIFICA DELLA SCHEDA DOPO L’INVIO

Nel caso in cui, **dopo l’invio all’ENEA**, ci si accorga di **errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati**, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori -ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione -mediante l’invio telematico della scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

– sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;

–non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.

Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

–nel 2018, la rettificazione deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2019;

–dal 2009 al 2017, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;

–per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA, il contribuente può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.1).

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda all’ENEA, la detrazione non spetta.

L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei termini previsti per la “remissione in bonis” (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 2.2).



Nell’ipotesi in cui la scheda sia stata correttamente compilata ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.

“ECOBONUS” – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex legge 296/06 - ELENCO INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

Componenti e tecnologie	Aliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI SCERMATURE SOLARI CALDAIE A BIOMASSA CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A	50%
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A più sistema termoregolazione evoluto GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC COIBENTAZIONE INVOLUCRO COLLETTORI SOLARI GENERATORI IBRIDI SISTEMI BUILDING AUTOMATION MICROGENERATORI RIQUALIFICAZIONE GLOBALE	65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente)	70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + QUALITA' MEDIA dell'involucro)	75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 1 classe RISCHIO SISMICO)	80%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)	85%

“ECOBONUS” – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ex legge 296/06 - COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

MODELLO 730/2019	Quadro E - Sezione IV - (righe da E61 a E62) Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico.
MODELLO REDDITI PF2019	Quadro RP – Sezione IV - (righe da RP61 a RP64) Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

I CONTROLLI DELL'ENEA

L'Enea effettua controlli, sia documentali che attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali.

Le procedure e le modalità di esecuzione di questi controlli sono state definite dal **decreto 11 maggio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11.09.2018)**.

Anzitutto, è previsto che l'Enea elabori, **entro il 30 giugno di ciascun anno**, un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi agevolati conclusi **entro il 31 dicembre dell'anno precedente**. Il beneficiario della detrazione o l'amministratore di condominio, per i lavori effettuati su parti comuni condominiali, **viene informato dell'avvio del procedimento di controllo con lettera raccomandata a/r** oppure, se disponibile, attraverso **posta elettronica certificata (Pec)** all'indirizzo che è stato indicato nella documentazione trasmessa all'Enea.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il beneficiario della detrazione, o l'amministratore, **deve trasmettere per posta elettronica certificata** (all'indirizzo "enea@cert.enea.it", in formato pdf) documenti e dichiarazioni, **non trasmessi precedentemente**, necessari a verificare i presupposti e i requisiti per avere la detrazione.

Dopo la verifica documentale, e comunque **entro 90 giorni**, l'Enea comunicherà al beneficiario **soggetto a verifica l'esito del controllo**.

Oltre all'attività di controllo documentale, sono previsti, ogni anno, anche dei **sopralluoghi** per verificare gli interventi effettuati. **L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato con un preavviso minimo di 15 giorni**, sempre con lettera **raccomandata a/r** oppure, se disponibile, mediante **posta elettronica certificata**, in cui è indicato **luogo, data, ora e nominativo dell'incaricato del controllo**.

Il controllo si svolge alla presenza del beneficiario della detrazione o dell'amministratore per conto del condominio. Se pertinente, possono essere presenti anche i **tecnici firmatari della relazione di fine lavori**. In sede di sopralluogo, i tecnici Enea possono richiedere e acquisire atti, documenti, schemi tecnici e ogni altra informazione utile. Inoltre, possono effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine, i tecnici Enea redigono un "processo verbale" con la descrizione delle operazioni effettuate e della documentazione esaminata.

Nel verbale vengono riportate anche le dichiarazioni eventualmente rese dal beneficiario della detrazione, dall'amministratore del condominio e dai tecnici firmatari la relazione di fine lavori.

Sugli accertamenti eseguiti l'Enea informerà l'Agenzia delle Entrate mediante una relazione motivata.